

Pubblicato il 21/07/2017

N. 00949/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Andrea Morozzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Colzi, Vittorio Chierroni, Gabriella Mattioli, con domicilio eletto presso lo studio - Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Antonina Latona non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 313 resa dalla camera di consiglio del 22 giugno 2016, emessa sul ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento con il quale è stata cancellata ovvero annullata ovvero non inviata la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 febbraio 2016 n. 106) presentata dal ricorrente in data 26 marzo 2016, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali, ed ulteriori ancorché non conosciuti dal ricorrente, tra i quali, in particolare, per quanto occorrer possa le comunicazioni trasmesse il 26 marzo 2016 ed il 29 marzo 2016 conosciute dal ricorrente soltanto in data 29 aprile 2016; nonché, con motivi aggiunti depositati il 15.11.2016, del decreto direttoriale n.0000557 del 13.9.2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore e di Usl - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I)- Va premesso in fatto quanto segue.

Con la pronuncia n. 313 resa dalla camera di consiglio del 22 giugno 2016 cautelare il Collegio aveva statuito quanto segue.

- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento incognito con cui è stata cancellata o annullata la sua domanda di partecipazione al concorso in epigrafe;
- Con Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 106 del 23.2.2016, avente ad oggetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", all'articolo 4, rubricato "Domanda di ammissione: termine e modalità di presentazione", comma 3, ultima parte, dispone testualmente che "I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione";
- parte ricorrente ha partecipato al concorso redigendo regolare domanda riempiendo il modello informatico predisposto dalla predetta piattaforma informatica Polis, inserendo tuttavia per errore nella casella "Titolo conseguito-a.s. di conseguimento" la dizione "1996-1996", mentre, con assoluta ed immediata evidenza, la dizione esatta era evidentemente "1996-1997"; conseguentemente ha provveduto a correggere la domanda di partecipazione redatta in modalità on.line e ad inviarla nuovamente;

- con due e-mail del 26 e 29 marzo 2016 il MIUR comunicava all'interessato che la sua domanda era stata "cancellata in quanto Lei ha operato in modifica" e che la stessa "risulta inserita ma non ancora inoltrata";

Con la stessa ordinanza n. 313 si osservava come;

- nella specie non sembrerebbero osservati i principi enunciati nel novellato articolo 12 del D. Lgs. N. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che " Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto. ”;

- La non ammissione al concorso, infatti, sembrerebbe imputabile ad un mero errore materiale e non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, ecc.);

- neppure risulterebbero osservati i canoni di chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa, stante il contenuto tutt'altro che univoco delle due comunicazioni via e-mail del 26 e 29 marzo (peraltro inviate a ridosso della scadenza del termine di presentazione);

- non sembrano convincenti le difese scritte ed orali dell'amministrazione, le quali, anzi sembrano confermare la tesi della totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con

riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all'amministrazione (nella Relazione dell'amministrazione in atti si legge che "l'intera vicenda...è avvenuta al di fuori del campo d'azione e di conoscenza di questa Direzione Regionale..."); tesi invero contraria ai fondamentali principi dell'azione amministrativa come pure enunciati nel CAD e nella legge n. 241/1990; principi in virtù dei quali l'informatizzazione della P.A. deve essere strumento e momento di semplificazione ed agevolazione per il cittadino e non di aggravamento dei tempi e modi per accedere alle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi soprattutto in materia di diritti fondamentali come quello al lavoro;

II) - Con istanza notificata a mezzo servizio postale e depositata in data 24 ottobre 2016 il ricorrente, dopo varie diffide e preso atto che l'amministrazione non solo non aveva ottemperato all'ordinanza cautelare ma aveva nel frattempo addirittura approvato la graduatoria finale costringendolo a proporre motivi aggiunti, ha chiesto a questo TAR di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al provvedimento cautelare, peraltro non appellato dall'amministrazione.

Dopo la notifica dell'istanza ex art. 59 c.p.a. l'amministrazione è, ancora una volta, rimasta totalmente silente anche sul piano processuale.

Con ord.za collegiale n. 16/2017 assunta all'esito della camera di consiglio dell'11 gennaio 2017 il Collegio rimarcava come il ricorrente fosse stato costretto ad agire per l'ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 313/2016 e come il comportamento dell'amministrazione scolastica apparisse tanto più inconcepibile se si tiene conto che l'ammissione con riserva al concorso era stata

disposta con ben due provvedimenti, uno monocratico ed uno collegiale, risalenti addirittura al mese di giugno 2016.

Con la stessa ordinanza di esecuzione si osservò, ancora, come a sanare l'assoluta gravità dell'inadempimento dell'amministrazione non potessero valere le dichiarazioni espresse dalla difesa erariale in corso di discussione camerale, circa l'esistenza di non meglio precisati colloqui telefonici nel corso dei quali l'amministrazione avrebbe comunicato di essere in procinto di provvedere sulle istanze del ricorrente: trattandosi di dichiarazioni che per forma e contenuto non potevano avere alcun valore sostanziale e processuale.

III)- Il Collegio con la predetta ordinanza accolse quindi l'istanza di ottemperanza ed ordinò all'Amministrazione scolastica (MIUR e Ufficio scolastico Regionale per le parti di rispettiva competenza) di fare svolgere al ricorrente le prove concorsuali nel rispetto dei criteri e modalità prescritte dal DM n. 95/2016, "a nulla rilevando eventuali difficoltà di carattere organizzativo o temporale, addebitabili esclusivamente all'amministrazione, la quale:

a) non ha ammesso tempestivamente con riserva il ricorrente né dopo la proposizione del ricorso (come prudenza, perizia e diligenza avrebbero consigliato) e neppure dopo il decreto cautelare monocratico e l'ordinanza cautelare (come obbligo nascente da ordine del Giudice avrebbero imposto); b) non ha proposto appello avverso l'ordinanza cautelare".

Per l'ottemperanza fu assegnato all'amministrazione il termine, congruo e ragionevole ma perentorio del 15 marzo 2017.

Nel frattempo, con motivi aggiunti depositati il 15-11-2016 il docente ha impugnato anche la graduatoria finale del 13-9-2016 deducendo vizi di illegittimità derivata e propria invocando la nullità

della graduatoria per violazione del “giudicato cautelare” (CdS n. 3133/2013; TAR MI n. 48/2016).

Con memoria depositata in data 3 maggio 2017 il prof. Morozzi ha riepilogato i fatti successivi all’ordinanza di esecuzione n. 16/2017 (appellata con appello accolto dal Consiglio di Stato) ha chiesto rinvio dell’udienza per consentire l’integrazione del contraddittorio sui motivi aggiunti e il completamento delle prove concorsuali cui lo stesso, seppur tardivamente, è stato ammesso. All’udienza del 24 maggio l’istanza di rinvio non è stata confermata ed i difensori hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, pur essendosi espresso in senso favorevole ai ricorrenti in analoghi contenziosi trattenuti in decisione alla medesima udienza del 24 maggio 2017, non può pronunciarsi nel merito attesa la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella pregressa graduatoria finale impugnata con i motivi aggiunti, notificati ad una soltanto dei controinteressati.

Per tale incombenza viene assegnato al ricorrente il termine perentorio di quarantacinque giorni con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

La nuova udienza di merito sarà fissata su nuova istanza di parte, ad incombenza eseguito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina l’integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami.

Data della udienza di merito da fissare su istanza di parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO